



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 DEL 20/12/2020

Assunto il giorno VENTI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 (ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000).

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 20/12/2020 al 20/12/2020 .

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus Covid - 19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 18 dicembre 2020, n.313;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid - 19»;

VISTA la nota del Ministero della Salute "Covid-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" del 12 ottobre 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

VISTA la nota ASL Toscana Nord Ovest del 20 dicembre 2020 che, visto l'incrementarsi dei casi di positività al virus Covid 19 sul territorio che potrebbe ripercuotersi in ambito scolastico, suggerisce la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, in tutta l'Elba, da domani 21 dicembre 2020 a tutto il 06 gennaio 2021 compreso;

Che l'Istituto Comprensivo attiverà la didattica a distanza per i giorni 21 e 22 dicembre 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che allo stato attuale, sussistendo l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili;

RITENUTO di dover procedere alla sospensione temporanea e precauzionale delle attività didattiche in presenza per tutte scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico di Marciana e della Scuola dell'Infanzia di Procchio, nei giorni 21 e 22 dicembre 2020, al fine di contenere la diffusione del virus e ridurre i rischi per la salute pubblica della popolazione presente sul territorio comunale;

CONSIDERATO, pertanto, che allo stato attuale sussiste l'urgenza di intervenire con un provvedimento di massima cautela con l'obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione;

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, ed all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di

adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RITENUTO che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

ORDINA

- la sospensione temporanea, a scopo cautelativo e precauzionale, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presso il plesso scolastico di Marciana e la Scuola dell'Infanzia di Procchio, nei giorni 21 e 22 dicembre 2020;
- dal 21 al 23 dicembre 2020, l'apertura di bar e ristoranti dalle ore 5:00 alle ore 22:00 solo per asporto o consegna a domicilio;
- è vietata ogni forma di assembramento dinnanzi ai bar per la consumazione;
- dal 21 dicembre al 06 gennaio lo svolgimento delle celebrazioni religiose è consentito fermo restando l'obbligo di rispettare le norme di distanziamento interpersonale (massimo n. 2 persone per ciascuna panca e con uso delle mascherine per ciascuno dei presenti). Durante le celebrazioni non è consentita l'attività corale e non sono ammesse persone in piedi. Non è consentito sostare all'esterno dei luoghi di culto o della chiesa durante le celebrazioni.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia, sino a nuova disposizione e/o revoca.
- che la presente Ordinanza, venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di conseguenza:
 - alla Prefettura di Livorno;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Stazione Carabinieri di Marciana Marina;
 - all'Istituto Comprensivo Statale G. Giusti;

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Barbi Simone